



# Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



**Ministeri e  
Polizia Penitenziaria**

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

---

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024  
sito internet: [www.flpgiustizia.it](http://www.flpgiustizia.it) e-mail: [flpgiustizia@flp.it](mailto:flpgiustizia@flp.it) - [flpmingiustizia@libero.it](mailto:flpmingiustizia@libero.it)

**Informativa n. 187**

**Roma, 14 settembre 2011**

Oggetto: Notiziario FLP – Domande per beneficio accesso anticipato  
Pensionamento lavori usuranti: prima scadenza 30.09.2011!

Si trasmette notiziario N.53 della Segreteria Generale FLP – Prot. n. 1363/FLP11 del  
02 settembre 2011 inerente l'argomento in oggetto.

**Coordinamento Nazionale FLP Giustizia  
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)**





Federazione Indipendente Lavoratori Pubblici  
**Dipartimento Politiche  
Previdenziali e Assistenziali FLP**



00187 ROMA - Via Piave, 61  
Tel. 064201089 - 42000358  
Fax 0642010628

sito internet: [www.flp.it](http://www.flp.it) - e-mail: [flp@flp.it](mailto:flp@flp.it)

**Segreteria Generale**

Prot. n. 1363/FLP2011

Roma, 02 settembre 2011

**NOTIZIARIO N° 53**

Ai Coordinamenti Nazionali FLP  
Alle OO.SS. federate alla FLP  
Alle Strutture periferiche FLP  
Ai Responsabili FLP  
Ai Componenti delle RSU

LORO SEDI

**Domande per beneficio accesso anticipato  
pensionamento lavori usuranti:  
prima scadenza 30.09.2011!!!**

In data 23.06.2011 con Notiziario n. 38 questo Dipartimento commentava il Decreto Legislativo n. 67 del 21.04.2011 relativo all'accesso anticipato al pensionamento degli addetti alle lavorazioni faticose, pesanti e usuranti.

In data 12.08.2011 l'INPDAP con Nota Operativa n. 29 e l'INPS in data 25.08.2011, con messaggi prot. n. 12693 e n. 16762, nel riprendere le condizioni per accedere al beneficio e confermare i requisiti di età ed i contributi necessari, danno le prime disposizioni attuative per predisporre le domande, vista la prima scadenza per i dipendenti interessati: 30.09.2011.

Infatti al presente Notiziario si allegano le dette circolari INPS ed INPDAP integralmente, circolari che riportano in maniera chiara tutte le fattispecie in merito all'anzianità ed ai contributi, con la varie scadenze che danno diritto all'accesso al beneficio.

Per il personale del pubblico impiego la FLP aveva già raccomandato, nei mesi addietro, di chiedere la certificazione dei requisiti alle amministrazioni per ottenere il beneficio dell'accesso anticipato al pensionamento, ora le stesse amministrazioni sono **obbligate** a detto rilascio per completare le istruttorie, unitamente alla compilazione del modello PA04.

Si allega inoltre il modulo di domanda che il personale deve compilare e l'Ufficio deve spedire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione Centrale Previdenza - Viale Aldo Ballarin n. 42-00142 ROMA o trasmettere con PEC (posta certificata) alla seguente casella: [dcprevidenza@postacert.inpdap.gov.it](mailto:dcprevidenza@postacert.inpdap.gov.it)

Vista la complessità delle situazioni che danno diritto al beneficio e che variano da individuo a individuo, se le Tabelle allegate al presente Notiziario non sono abbastanza chiare, il Dipartimento Politiche Previdenziali ed Assistenziali è a Vs. disposizione per i chiarimenti necessari.

A risentirci...

Il Dipartimento Politiche Previdenziali ed Assistenziali FLP





## NOTA OPERATIVA N. 29

Roma, 12 agosto 2011

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e  
Territoriali

Ai Dirigenti Generali  
Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Agli Uffici autonomi di  
Trento e Bolzano

Ai Coordinatori delle  
Consulenze Professionali

Alle Organizzazioni Sindacali  
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

**Oggetto:** Benefici pensionistici per i lavoratori dipendenti che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti - Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 e Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 22 del 10/08/2011.

### 1. Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del giorno 11 maggio 2011 è stato pubblicato il decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 che disciplina l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti con requisiti agevolati rispetto alla generalità dei lavoratori.

In attesa della definizione della disciplina sulle modalità attuative del provvedimento demandata al decreto ministeriale previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 67/2011, attualmente in corso di perfezionamento, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare indicata in oggetto ha fornito le prime indicazioni operative rivolte in particolare a coloro i quali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo debbono presentare la domanda di accesso al beneficio entro il 30 settembre 2011, in quanto abbiano già maturato o maturino i requisiti agevolati di cui all'art. 1 entro il 31 dicembre 2011.

La presente nota operativa recepisce le indicazioni contenute nella predetta circolare ministeriale e si articola in due parti: la prima descrive le novità legislative introdotte in tema di accesso anticipato al pensionamento mentre nella seconda parte vengono definite le procedure amministrative per l'applicazione delle disposizioni normative sopra richiamate.

**PARTE PRIMA**  
**Disposizioni normative**

**2. Destinatari** (art. 1, comma 1 del D.lgs. 67/2011)

Le categorie di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti cui è concesso, a domanda, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico anticipato, sono le seguenti.

- a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999 (v. riquadro 1);

**Riquadro 1**

**Settori di attività economica di cui all'art. 2 del D.M. 19 maggio 1999**

- 1) lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- 2) lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- 3) lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
- 4) lavori in cassoni ad aria compressa;
- 5) lavori svolti dai palombari;
- 6) lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi degli addetti ad operazioni di colata manuale;
- 7) lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- 8) lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- 9) lavori di asportazione dell'amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità

- b) lavoratori notturni come definiti dal decreto legislativo in esame nelle seguenti categorie:

- lavoratori notturni il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro di lavoro a turni e che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino, per un numero di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
- al di fuori dei casi di cui al punto precedente, lavoratori che prestano la loro attività lavorativa per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;

- c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al D.lgs. n. 67/2011 (v. riquadro 2), cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'art. 2100 c.c., impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, "contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenza di postazioni, che svolgono attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità". Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che il richiamo testuale ai "criteri" di cui all'art. 2100 del c.c. è evidentemente riferito al vincolo dell'osservanza, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, "di un determinato ritmo produttivo" o alla valutazione della prestazione "in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione" e non al sistema del cottimo come metodo di retribuzione che, come tale, non può considerarsi un criterio utile a selezionare gli aventi diritto ai benefici introdotti dal D.lgs. n. 67/2011.

<b>Riquadro 2</b> <b>Voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al D.lgs. n. 67/2011</b>	
<b>Voce</b>	<b>Lavorazioni</b>
1462	Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2197	Lavorazioni e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, ecc.
6322	Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
6411	Costruzione di autoveicoli e rimorchi
6581	Apparecchi termici; di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582	Elettrodomestici
6590	Altri strumenti ed apparecchi
8210	Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; ecc.
8230	Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

- d) conducenti di veicoli di capienza non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il limite minimo di capienza del veicolo (9 posti) possa intendersi comprensivo del posto riservato al conducente.

### 3. Condizioni per accedere al beneficio (art. 1, commi 2 e 3 del D.lgs. 67/2011)

Il beneficio pensionistico è riconosciuto, a domanda, ai lavoratori che siano stati addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al paragrafo 2, per i seguenti periodi:

- a) per almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
- b) per almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Ai fini del computo dei periodi di svolgimento di tali attività, si tiene conto dei soli periodi di lavoro effettivamente svolto, con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che, nei casi in cui il periodo di contribuzione obbligatoria sia integrato da periodi di contribuzione figurativa, di essi possa tenersi conto ai fini del computo dei periodi di cui alle precedenti lettere a) e b).

### 4. Requisiti per la pensione di anzianità (art.1, commi 1, 4, 5, 6 e 7 del D.lgs. 67/2011)

In deroga ai requisiti per la pensione di anzianità previsti dall'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (c.d. sistema delle quote) gli aventi diritto possono conseguire, a domanda, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico anticipato a condizione che abbiano un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e nel rispetto del regime della decorrenza della pensione vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati (applicazione delle c.d. finestre trimestrali, semestrali o mobile).

A decorrere dal 1° gennaio 2013 i lavoratori dipendenti destinatari delle disposizioni in esame possono conseguire a domanda il diritto al trattamento pensionistico con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247/2007 come adeguati ai sensi degli artt. 12-bis e 12-ter della L. n. 122/2010 e s.m.i..

Pertanto, si può accedere al beneficio in esame al compimento di un'età anagrafica di 58 anni e tre mesi con il raggiungimento della quota minima richiesta, determinata dalla sommatoria dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva, pari a 94 e tre mesi (per la generalità dei lavoratori è richiesta un'età di 61 anni e tre mesi con quota 97 e tre mesi)<sup>1</sup>.

Il successivo comma 5 stabilisce che **nel periodo transitorio 2008-2012** il diritto alla pensione di anzianità si consegue in presenza dei seguenti requisiti:

- c) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, un'età anagrafica ridotta di un anno rispetto a quella indicata nella Tabella A di cui all'allegato 1 della legge n. 247/2007 e cioè in presenza del requisito anagrafico di 57 anni anziché 58;
- d) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007 e cioè in presenza del requisito anagrafico di 57 anni ed una somma anagrafica e contributiva pari a 93 (per la generalità dei lavoratori sono previsti 59 anni di età e quota 95);

---

<sup>1</sup> L'aumento di tre mesi è già stato stimato nella relazione tecnica alla L. n. 111/2011 in quanto assorbente l'incremento della speranza di vita registrato nel triennio precedente risultante superiore. Tale incremento deve comunque essere confermato con uno specifico decreto direttoriale interministeriale da emanarsi entro il 31.12.2011.

- e) per l'anno 2010, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di una unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella predetta Tabella B e cioè in presenza del requisito anagrafico di 57 anni ed una somma anagrafica e contributiva pari a 94 (per la generalità dei lavoratori sono previsti 59 anni di età e quota 95);
- f) per gli anni 2011 e 2012, un'età anagrafica inferiore ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella medesima Tabella B e cioè in presenza del requisito anagrafico di 57 anni ed una somma anagrafica e contributiva pari a 94 (per la generalità dei lavoratori sono previsti 60 anni di età e quota 96).

Per un'immediata visualizzazione dei requisiti richiesti si riporta la seguente tabella riepilogativa.

**Tabella 1 - REQUISITI DI ETA' E CONTRIBUTI**

	<b>Requisiti normali</b>	<b>Requisiti ridotti</b>
<b>Dal 1/7/2008 al 30/6/2009</b>	58 anni + 35	57 anni + 35
<b>dal 01/7 al 31/12/2009</b>	59 anni quota 95	57 anni quota 93
<b>2010</b>	59 anni quota 95	57 anni quota 94
<b>2011/2012</b>	60 anni quota 96	57 anni quota 94
<b>dal 2013</b>	61 anni e tre mesi con quota 97 e tre mesi	58 anni e tre mesi con quota 94 e tre mesi

Il comma 6 prevede che per i lavoratori notturni che prestano le attività per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009, la riduzione del requisito di età anagrafica prevista ai commi 4 e 5 non può superare:

- a) un anno per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
- b) due anni per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.

Per i lavoratori notturni, il comma 7 prevede che ai fini dell'applicazione del comma 6 (riduzione di 1 anno o di 2 anni), in caso di attività lavorativa in parte ricadente nelle fattispecie di cui alla lettera a) (da 64 a 71 giorni) ed in parte nelle fattispecie di cui alla lettera b) (da 72 a 77 giorni) del precedente comma 6, si deve fare riferimento all'attività svolta per il periodo di tempo più lungo nell'ambito del periodo di tempo minimo previsto dal comma 2.

Nel caso di svolgimento di attività per un periodo di tempo equivalente, viene preso in considerazione il beneficio ridotto riferito ad un numero di giorni lavorativi compreso tra 72 e 77.

Qualora il lavoratore notturno di cui al comma 6 abbia svolto anche una o più delle attività di cui alle altre fattispecie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, si applica il beneficio ridotto previsto dal predetto comma 6 solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le predette attività, quelle specificate al comma 6 medesimo siano state svolte per un periodo superiore alla metà.

Per un'agevole visualizzazione dei requisiti richiesti per accedere al pensionamento anticipato, in relazione alle diverse fattispecie sopra descritte, si riporta lo schema riepilogativo:

**Tabella 2 - REQUISITI PER LAVORI NOTTURNI**

	da 64 a 71 notti	da 72 a 77 notti	da 78 notti
<b>Dal 1/7/2008 al 30/6/2009</b>			57 anni + 35
<b>1 luglio 2009</b>	58 anni quota 93	57 anni quota 93	57 anni quota 93
<b>2010</b>	58 anni quota 94	57 anni quota 94	57 anni quota 94
<b>2011</b>	59 anni quota 94	58 anni quota 94	57 anni quota 94
<b>2012</b>	59 anni quota 94	58 anni quota 94	57 anni quota 94
<b>2013</b>	60 anni e tre mesi con quota 95 e tre mesi*	59 anni e tre mesi con quota 94 e tre mesi	58 anni e tre mesi con quota 94 e tre mesi

\* Per l'anno 2013, nei confronti dei lavoratori impegnati per un numero di notti ricompreso tra 64 e 71, ferma restando la riduzione di un anno dell'età anagrafica, la quota derivante dalla somma età anagrafica e contribuzione non può essere inferiore a 95 e tre mesi (60 e tre mesi + 35) in quanto, per esplicita previsione legislativa (articolo 1, comma 1 D.lgs. n. 67/2011), resta in ogni caso fermo il requisito contributivo minimo di 35 anni.

#### **5. Cause di esclusione (art. 1, comma 8, del D.lgs. n. 67/2011)**

La disposizione in esame prevede che sono fatte salve le norme di miglior favore per l'accesso anticipato al pensionamento rispetto ai requisiti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con le disposizioni dell'articolo 1.

Pertanto per gli iscritti all'Inpdap non trovano applicazione le disposizioni in esame nei confronti di quelle categorie di lavoratori le cui disposizioni legislative o regolamentari



prevedono requisiti meno elevati per il diritto alla pensione di anzianità rispetto alla generalità dei lavoratori né a coloro i quali non si applicano i requisiti per il diritto a pensione dell'art. 1 della legge n. 243/2004 come modificata dalla legge n. 247/2007 e s.m.i..

#### **6. Decorrenza del beneficio e clausola di salvaguardia** (art. 1, comma 9, art. 3 e art. 7 del D.lgs. n. 67/2011)

I benefici che consentono ai lavoratori interessati, qualora ne ricorrano le condizioni previste, di maturare il diritto al pensionamento di anzianità con i requisiti ridotti rispetto alla generalità dei lavoratori hanno effetto dalla prima decorrenza utile successiva al 26 maggio 2011 (data di entrata in vigore del D.lgs. 67/2011) purché, in ogni caso, successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il decreto legislativo in esame, prevede, inoltre, un differimento della decorrenza dei trattamenti pensionistici qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie stanziare per ciascun anno di riferimento.

Pertanto, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie, la decorrenza dei trattamenti può essere differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda.

#### **7. Termini di presentazione della domanda e relativa documentazione** (art. 2 del D.lgs. 67/2011 e Circolare Ministeriale n. 22/2011)

Per ottenere il diritto all'accesso anticipato al trattamento pensionistico di anzianità, gli iscritti specificati al paragrafo 2, sono tenuti a presentare all'Inpdap la domanda (reperibile nel sito internet dell'Istituto <http://www.inpdap.gov.it>) corredata della prescritta documentazione:

- a) entro il 30 settembre 2011 qualora abbiano già maturato o maturino i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011;
- b) entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, qualora venga accertato il diritto dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione viene differita secondo le seguenti scansioni temporali:

- a) un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
- b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi;
- c) tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre.

I destinatari indicati alle lettere a) e b) del paragrafo 2, sono tenuti ad allegare alla domanda volta ad ottenere i benefici in esame, a pena di improcedibilità, la certificazione rilasciata dal datore di lavoro attestante:

1. lo svolgimento e la durata delle attività svolte con mansioni particolarmente usuranti con allegata documentazione, di cui alla lettera e) del D.lgs. n. 67/2011 (ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni) o altra equipollente di cui alla

- lettera o), in copia conforme all'originale risalente all'epoca in cui sono state svolte le attività usuranti
2. il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite (mod. PA04).

I conducenti di veicoli di capienza non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo devono allegare, oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti 1) e 2) anche la carta di qualificazione del conducente di cui all'art. 18 del D.lgs. n. 286/2005 e certificato di idoneità alla guida.

Il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore, entro trenta giorni dalla richiesta, la documentazione indicata, tenuto conto degli obblighi di conservazione della stessa e, pertanto, è tenuto a rilasciare all'interessato il PA04 cartaceo nonché a trasmettere all'Inpdap, con le consuete modalità informatiche, la medesima certificazione in forma telematica.

#### **8. Accertamento del diritto** (art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 67/2011 e circolare ministeriale n. 22/2011)

L'Inpdap è tenuto a comunicare all'interessato, nel caso in cui l'accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico (che può essere differita in relazione alle risorse finanziarie stanziare per l'anno di riferimento) la quale resta subordinata alla presentazione della domanda di pensionamento dell'interessato ai fini della verifica dell'integrazione dei requisiti previsti.

Ai fini della verifica dei requisiti necessari per accedere al beneficio, l'Inpdap può avvalersi dei rappresentanti di altri enti previdenziali e assicurativi, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché può richiedere la collaborazione, sulla base di specifiche intese, di rappresentanti delle Aziende sanitarie locali o di altri enti pubblici.

### **PARTE SECONDA** **Disposizioni procedurali**

#### **9. Modalità di presentazione della domanda per requisiti maturati o da maturare entro il 31 dicembre 2011 e procedimento accertativo**

Le domande, corredate della prescritta documentazione, intese ad ottenere il pensionamento anticipato i cui requisiti sono stati conseguiti o si conseguono entro il corrente anno, devono essere presentate con raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo - Inpdap Direzione Centrale Previdenza - Ufficio I - viale Aldo Ballarin n. 42 - 00142 Roma oppure essere inviate tramite posta elettronica certificata alla seguente casella di PEC: **dcprevidenza@postacert.inpdap.gov.it** della D.C. Previdenza, utilizzando la modulistica specifica scaricabile dal sito [www.inpdap.gov.it](http://www.inpdap.gov.it).

Qualora l'interessato non sia titolare di PEC la domanda potrà essere inviata tramite la poste elettronica certificata del Patronato cui abbia conferito mandato.

Nel caso in cui gli interessati abbiano presentato alla sede Inpdap competente la domanda successivamente al 26 maggio 2011 (data di entrata in vigore del D.lgs. n. 67/2011), gli stessi sono tenuti a presentare alla D.C. Previdenza la documentazione prescritta, che deve essere trasmessa con le modalità sopra descritte unitamente alla copia della domanda già presentata e, ad integrazione della medesima.

Si sottolinea che la domanda deve riportare tutte le informazioni che sono considerate **condizioni necessarie** ai fini della **procedibilità** dell'istanza.

In particolare l'interessato deve:

- a) indicare la volontà di avvalersi, per l'accesso al pensionamento, del beneficio in esame;
- b) specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività considerate come particolarmente faticose e pesanti;
- c) allegare la documentazione comprovante l'attività usurante svolta (si veda paragrafo 7).

In merito al punto c) si ribadisce che gli enti datori di lavoro sono tenuti a consegnare al lavoratore, entro trenta giorni dalla richiesta, la seguente documentazione:

- a) la certificazione attestante lo svolgimento e la durata delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti svolte dal dipendente in relazione alle diverse tipologie, debitamente sottoscritta e datata unitamente alla documentazione di cui alla lettera e) del D.lgs. n. 67/2011 (ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni) o altra equipollente di cui alla lettera o), in copia conforme all'originale risalente all'epoca in cui sono state svolte le attività usuranti;
- b) il modello PA04, da consegnare all'interessato in forma cartacea e che dovrà altresì essere inviato telematicamente, con le consuete modalità, all'Istituto.

Le sedi, pertanto, sono tenute ad informare tempestivamente gli interessati della necessità di dover integrare la domanda già eventualmente presentata ai fini della procedibilità dell'istanza invitandoli a trasmettere la documentazione necessaria all'Ufficio I Pensioni della scrivente Direzione secondo le modalità indicate sopra, allegando anche copia della domanda già presentata.

Pertanto, esclusivamente per le domande di accesso anticipato al pensionamento i cui requisiti sono stati già maturati o si maturino entro il 2011, sarà cura dell'Ufficio I Pensioni della scrivente Direzione procedere alla verifica del diritto all'accesso anticipato al pensionamento e alla conseguente comunicazione all'interessato, entro il 31 dicembre 2011, della data di maturazione dei requisiti per il diritto alla pensione nonché della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.

Qualora la domanda risulti carente della prescritta documentazione attestante l'attività oggetto dei benefici in esame oppure il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti, sarà cura dell'Ufficio I comunicare alla Sede Inpdap competente il rigetto dell'istanza specificandone i motivi affinché venga notificato all'interessato a cura della sede medesima.

Al fine di determinare l'esatta anzianità contributiva utile per accertare il diritto al beneficio in esame, le Sedi, a seguito di specifica segnalazione da parte della scrivente Direzione, sono tenute a definire tempestivamente eventuali provvedimenti di riscatti e ricongiunzioni che dovessero risultare pendenti.

In deroga ai normali termini per la notifica e l'eventuale accettazione dei relativi provvedimenti, sarà cura delle Sedi utilizzare la specifica funzionalità "notifica a vista" e contestualmente richiedere all'interessato in tempi brevi la volontà di accettare o meno il relativo provvedimento, anche in deroga ai termini previsti per il silenzio assenso.

In caso di esito positivo dell'accertamento del diritto all'accesso anticipato al pensionamento con i benefici del D.lgs. n. 67/2011, il conferimento della pensione resta

subordinato alla presentazione, da parte dell'interessato, della domanda di pensione alla sede provinciale/territoriale Inpdap competente in base alla sede dell'ultimo datore di lavoro presso cui ha prestato servizio che provvederà all'attribuzione della medesima secondo le consuete modalità.

Per le domande relative ai requisiti da maturare dal 1° gennaio 2012 verranno diramate ulteriori disposizioni operative.

La presente nota operativa potrà essere integrata a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale da emanarsi in applicazione dell'art. 4 del D.lgs. n. 67/2011.

IL DIRIGENTE GENERALE  
Dott. Giorgio Fiorino





# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



## ***Segreteria del Direttore Generale***

**Roma, 25-08-2011**

### **Messaggio n. 12693**

Allegati n.2

**OGGETTO:** Beneficio pensionistico per lavoratori dipendenti che risultano avere svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti. Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, emanato a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

AI DIRETTORI REGIONALI  
AI RESPONSABILI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI PERIFERICHE

La Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11.5.2011 ha pubblicato il decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, entrato in vigore il 26 maggio 2011, recante disposizioni in materia di accesso al pensionamento di anzianità per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Si forniscono, di seguito, le prime indicazioni in ordine ai contenuti del decreto legislativo in parola, in attesa delle relative istruzioni operative che saranno diramate dopo l'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 4 dello stesso decreto legislativo.

A norma del citato articolo 4, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale, sono emanate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, le relative disposizioni attuative.

### **1- Requisito soggettivo**

A sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo in parola, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:

- a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 19 maggio 1999;
- b) lavoratori notturni, come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno;
- c) lavoratori addetti alla c.d. "linea catena";
- d) conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto.

### **1.1- Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti**

Relativamente ai lavoratori di cui alla lettera a), si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 19 maggio 1999, gli stessi devono essere stati impegnati in mansioni afferenti i lavori che di seguito si riportano:

- "Lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità; - "lavori nelle cave", mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale; - "lavori nelle gallerie", mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità; - "lavori in cassoni ad aria compressa"; - "lavori svolti dai palombari"; - "lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2<sup>a</sup> fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale; - "lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio; - "lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; - "lavori di asportazione dell'amianto": mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

### **1.2- Lavoratori notturni**

I lavoratori notturni, contemplati nella lettera b), sono definiti e ripartiti ai soli fini del decreto legislativo n. 67, nelle seguenti categorie:

1. lavoratori a turni, che prestano la loro attività di notte per almeno 6 ore, comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi annui non inferiore a 78 per coloro che perfezionano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 ed il 30 giugno 2009, e non inferiore a 64, per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
2. lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

### **1.3- Lavoratori addetti alla c.d. "linea catena"**

La lettera c), riguardante i lavoratori addetti alla c.d. "linea catena", contempla i lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gestita dall'INAIL (di cui all'allegato 1), impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, con ritmo determinato da misurazione di tempi, sequenze di postazioni, ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità.

#### **1.4- Conducenti di veicoli**

La lettera d) contempla i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

### **2- Requisito oggettivo**

Il beneficio pensionistico, ai sensi del comma 2 del citato articolo 1, è riconosciuto ai lavoratori che abbiano svolto una delle attività faticose e pesanti individuate dal comma 1 dello stesso articolo 1, per i seguenti periodi:

- a) per almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
- b) per almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1 ° gennaio 2018.

Il comma 3, del medesimo articolo 1, stabilisce che, ai fini del computo dei periodi di svolgimento delle attività particolarmente faticose e pesanti, si tiene conto dei soli periodi di lavoro effettivamente svolto, con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.

### **3- Beneficio**

Il comma 4 del citato articolo 1 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2013, i lavoratori dipendenti destinatari del beneficio in parola conseguono il diritto al trattamento pensionistico con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007.

Pertanto, a decorrere dall'anno 2013 i lavoratori interessati possono accedere al beneficio in presenza del requisito anagrafico di 58 anni anziché 61 ed una somma di età anagrafica ed anzianità contributiva pari a 94 anziché a 97.

Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi della speranza di vita previsti dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.

#### **3. 1- Beneficio nel periodo transitorio**



Il comma 5 dello stesso articolo 1 disciplina il periodo transitorio 2008-2012, stabilendo che i lavoratori destinatari del beneficio di cui trattasi conseguono il diritto al trattamento pensionistico in presenza dei seguenti requisiti:

a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, un'età anagrafica ridotta di un anno rispetto a quella indicata nella Tabella A di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007, e cioè in presenza del requisito anagrafico di 57 anni anziché di 58;

b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella richiamata Tabella B e cioè in presenza di requisito anagrafico di 57 anni anziché di 59 ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva pari a 93 anziché a 95 ;

c) per l'anno 2010, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di una unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella predetta Tabella B e cioè in presenza del requisito anagrafico di 57 anni anziché di 59 ed una somma di età anagrafica ed anzianità contributiva paria a 94 anziché a 95;

d) per gli anni 2011 e 2012, un'età anagrafica inferiore ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella medesima Tabella B e cioè in presenza del requisito anagrafico di 57 anni anziché di 60 ed una somma di età anagrafica ed anzianità contributiva pari a 94 anziché a 96.

Il comma 6 dell'articolo 1 dispone che per i lavoratori notturni che prestano la loro attività per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato al pensionamento dal 1° luglio 2009, la riduzione del requisito di età anagrafica prevista ai commi 4 e 5 non può superare:

a) un anno per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;

b) due anni per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.

Sempre per i lavoratori notturni, il comma 7, ai fini dell'applicazione del comma 6 (riduzione di 1 anno o di 2 anni) prevede che, in caso di anni di lavoro in parte ricadenti nell'ipotesi sub a), ed in parte nell'ipotesi sub b) del comma 6, si debba far riferimento all'attività svolta per il periodo di tempo più lungo nell'ambito del periodo di tempo più lungo nell'ambito del periodo di tempo minimo di cui al comma 2.

Come già precisato al punto 2 del presente messaggio, il richiamato comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che, ai fini del beneficio bisogna avere svolto una delle attività previste dal decreto legislativo in argomento per almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017, e per almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Lo stesso comma 7, relativamente ai lavoratori notturni, prevede, altresì, che nel caso di svolgimento di attività per un periodo di tempo equivalente, venga preso in considerazione il beneficio ridotto contemplato nella lettera b) del comma 6, ossia quello relativo ad un

numero di giorni lavorativi compreso tra 72 e 77.

Il medesimo comma 7 prevede, infine, che qualora il lavoratore notturno di cui al comma 6 abbia svolto anche una o più delle altre fattispecie di lavori faticosi e pesanti contemplati dal decreto legislativo di cui trattasi, si applica il beneficio ridotto previsto dal predetto comma 6 solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le predette attività, le attività specificate al comma 6 medesimo siano state svolte per un periodo superiore alla metà.

#### **4- Incumulabilità con altri benefici**

Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto legislativo in parola stabilisce che sono fatte salve le norme di miglior favore per l'accesso anticipato al pensionamento rispetto ai requisiti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con quelle previste dal decreto legislativo stesso.

#### **5- Decorrenza del beneficio**

Il comma 9 del più volte richiamato articolo 1 dispone che i benefici di cui allo stesso articolo 1 spettano, fermo restando quanto disciplinato dall'articolo 3, con effetto dalla prima decorrenza utile dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (26 maggio 2011) purché, in ogni caso, successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

#### **6- Presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e relativa documentazione**

L'articolo 2 fissa i termini per la presentazione della domanda, volta ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, all'Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto, corredata della necessaria documentazione, dal cui esito può derivare il diritto per l'accesso al pensionamento di anzianità con requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori.

Ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 2, il lavoratore interessato al beneficio di cui trattasi deve trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione:

a) entro il 30 settembre 2011 qualora abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati di cui all'articolo 1 entro il 31 dicembre 2011;

b) entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il comma 2 del citato articolo 2 elenca i documenti, che in copia o estratto, devono corredare la domanda unitamente agli elementi di prova in data certa da cui emerge la sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento secondo quanto previsto dall'articolo 1, con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai necessari periodi di espletamento del lavoro come stabilito dal medesimo articolo 1, sia alla dimensione ed all'assetto organizzativo dell'azienda, riferibili ad una serie di documenti, puntualmente individuati dallo stesso comma 2 (allegato n.2).

Si sottolinea che il comma 6 del medesimo articolo 2 pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di rendere disponibile per il lavoratore la documentazione di cui al comma 2 dello stesso articolo 2, nei limiti degli obblighi di conservazione della medesima.

## **7- Comunicazione da parte dell'Ente previdenziale**

Il comma 3 dell'articolo 2 stabilisce che l'Ente previdenziale, dal quale deve essere erogato il trattamento pensionistico, comunica all'interessato, nel caso in cui l'accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, la quale resta subordinata alla presentazione all'Ente medesimo della domanda di pensionamento dell'interessato ai fini della verifica della sussistenza di ogni altra condizione di legge.

## **8- Differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico**

Il comma 4 dell'articolo 2 in esame prevede, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico per le domande presentate oltre i termini stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo 2.

Detto differimento è fissato in:

- a) un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
- b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi;
- c) tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre.

## **9- Modalità di rilevazione dello svolgimento da parte del lavoratore delle attività particolarmente faticose e pesanti**

Il comma 5 del citato articolo 2 prevede che, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo, e con le modalità nello stesso individuate, sarà effettuata la rilevazione dello svolgimento, da parte del lavoratore e nel relativo periodo, delle attività particolarmente faticose e pesanti.

## **10- Meccanismo di salvaguardia**

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 67 prevede che, qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero delle domande rispetto alle risorse finanziarie stanziare con lo stesso decreto legislativo, la decorrenza dei trattamenti venga differita. Al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento sulla base dei requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle risorse finanziarie preventivate, sono assicurati criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda.

## **11- Obblighi di comunicazione del datore di lavoro riguardanti lo svolgimento di attività faticose e pesanti**

Gli articoli 5 e 6 recano disposizioni riguardanti sia l'obbligo del datore di lavoro di comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti Istituti previdenziali, dello svolgimento delle attività di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1, comma 1, sia le relative sanzioni pecuniarie, in caso di omessa comunicazione. Sono previste, altresì, sanzioni qualora da documentazione non veritiera siano derivati indebiti riconoscimenti di trattamenti pensionistici.

## **12- Copertura finanziaria**

L'articolo 7 del decreto legislativo in parola pone a carico dello Stato gli oneri derivanti dal riconoscimento dei benefici in argomento, con previsione della relativa copertura finanziaria.

## **13- Prime indicazioni operative**

In attesa che vengano fornite le istruzioni applicative riguardanti il riconoscimento del beneficio previsto dal decreto legislativo n. 67, le competenti Strutture territoriali avranno cura di costituire apposita evidenza delle domande presentate dai lavoratori interessati ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di una o più attività faticose e pesanti, ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato di anzianità.

Il Direttore Generale  
Nori

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.

**D.Lgs. 21-4-2011 n. 67**

Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Publicato nella Gazz. Uff. 11 maggio 2011, n. 108.

**Allegato 1**  
**(di cui all'[articolo 1](#), comma 1, lettera c)**  
**Elenco n. 1**

Voce	Lavorazioni
1462	Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2197	Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, ecc.
6322	Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
6411	Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
6581	Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582	Elettrodomestici
6590	Altri strumenti ed apparecchi
8210	Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; ecc.
8230	Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

**D.Lgs. 21-4-2011 n. 67**

Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 maggio 2011, n. 108.

**Art. 2** *Modalità di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e relativa documentazione*

Omissis

**Comma 2.** La domanda di cui al comma 1, presentata all'Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto, deve essere corredata da copia o estratti della documentazione prevista dalla normativa vigente al momento dello svolgimento delle attività di cui all'*articolo 1* e dagli elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento secondo quanto previsto dall'*articolo 1*, con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai necessari periodi di espletamento come stabilito dal medesimo *articolo 1*, sia alla dimensione ed all'assetto organizzativo dell'azienda, riferibili a:

- a) prospetto di paga;
- b) libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro;
- c) libretto di lavoro;
- d) contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento;
- e) ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni;
- f) documentazione medico-sanitaria;
- g) comunicazioni ai sensi dell'*articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66*, per il periodo di vigenza di tale disposizione, ovvero comunicazioni di cui all'*articolo 5, comma 1*;
- h) comunicazioni di cui all'*articolo 5, comma 2*;
- i) carta di qualificazione del conducente di cui all'*articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286*, e certificato di idoneità alla guida.
- l) documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- m) comunicazioni di assunzione ai sensi dell'*articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 novembre 1996, n. 608*, e successive modificazioni;
- n) dichiarazione di assunzione ai sensi dell'*articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181*, contenente le informazioni di cui al *decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152*;
- o) altra documentazione equipollente.

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



## ***Direzione Centrale Pensioni***

**Roma, 25-08-2011**

### **Messaggio n. 16762**

Allegati n.3

**OGGETTO: Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. Domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti e relativa documentazione.**

AI DIRETTORI REGIONALI  
AI DIRETTORI PROVINCIALI  
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE

Con circolare n. 22/2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attesa della definizione della disciplina sulle *"modalità attuative"* del decreto legislativo n. 67 del 2011, demandata al decreto ministeriale previsto dall'articolo 4 dello stesso decreto legislativo, ha fornito le prime indicazioni operative con particolare riguardo a coloro che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) dello stesso decreto legislativo, sono tenuti a trasmettere la domanda di accesso al beneficio entro il 30 settembre 2011, in quanto abbiano *"già maturato o maturino i requisiti agevolati di cui all'articolo 1 entro il 31 dicembre 2011"*.

In ordine ai contenuti del decreto legislativo in oggetto, si fa rinvio al messaggio n. 12693 del 10 giugno 2011.

Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni in coerenza con la citata circolare ministeriale.

#### **1- Lavoratori interessati**

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, possono esercitare, a



domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:

- a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 19 maggio 1999;
- b) lavoratori notturni, come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno;
- c) lavoratori addetti alla c.d. "linea catena";
- d) conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto.

La circolare ministeriale fornisce alcuni chiarimenti in ordine al disposto del citato articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011.

Relativamente ai lavoratori addetti alla "linea catena" contemplati dalla lettera c) dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al decreto legislativo n. 67 del 2011, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 c.c. impegnati all'interno di un processo produttivo in serie con particolari connotazioni indicate dallo stesso decreto legislativo, la più volte citata circolare ha fornito i seguenti chiarimenti.

Il riferimento ai "criteri" di cui all'articolo 2100 c. c. è evidentemente riferito al vincolo dell'osservanza, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, di un determinato ritmo produttivo o alla valutazione della prestazione in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione e non al sistema del cottimo come metodo di retribuzione che, come tale, non può considerarsi un criterio utile a selezionare gli aventi diritto ai benefici introdotti dal decreto legislativo n. 67 del 2011.

Con particolare riguardo ai conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto, contemplati dalla lettera d) dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67, la predetta circolare chiarisce quanto segue.

Precisato che, ai sensi dell'articolo 46 del Codice della strada ( d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), si intendono per veicoli "tutte le macchine, di qualsiasi specie, che, guidate dall'uomo, circolano sulle strade", in assenza di specifiche indicazioni da parte del legislatore e uniformemente a quanto previsto da altre disposizioni normative, (v. ad es. art. 54 del Codice della strada) il limite minimo di capienza del veicolo dei 9 posti deve ritenersi comprensivo del posto riservato al conducente.

## **2- Ulteriori condizioni per l'esercizio del diritto**

Ai sensi del comma 2, del citato articolo 1, il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori interessati abbiano svolto una o più delle attività lavorative faticose e pesanti previste dal comma 1, dello stesso articolo 1, del decreto legislativo n. 67, secondo le modalità ivi previste, per un periodo di tempo pari a:

- a) ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
- b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Ai fini del computo dei periodi si tiene conto dello svolgimento effettivo delle attività lavorative faticose e pesanti, ossia dei periodi effettivi di permanenza nelle predette attività, desumibile dall'accredito di contribuzione obbligatoria, non considerando i periodi totalmente coperti da

contribuzione figurativa. Ai fini del medesimo computo si tiene conto, inoltre, dei periodi in cui l'accredito di contribuzione obbligatoria sia integrato dall'accredito di contribuzione figurativa.

### **3- Misura del beneficio**

Il beneficio pensionistico previsto dal decreto legislativo n. 67 del 2011 consiste nell'anticipazione dell'età anagrafica richiesta per l'accesso alla pensione di anzianità e nella riduzione delle quote di cui alle Tabelle A e B allegate alla legge n. 247 del 2007 (allegato 1).

### **4- Domanda di accesso al beneficio**

Ai fini dell'accesso al beneficio, il lavoratore interessato deve trasmettere alla sede territorialmente competente dell'ente previdenziale, presso il quale lo stesso è iscritto, la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti e la necessaria documentazione entro i termini fissati dal decreto legislativo.

Secondo quanto stabilito con la circolare in parola la domanda è presentata all'ente previdenziale secondo le modalità definite dall'ente medesimo.

Per i lavoratori che hanno già maturato o maturino i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011 la data ultima entro la quale deve essere presentata la domanda è fissata al 30 settembre 2011.

I lavoratori iscritti all'INPS debbono presentare la domanda, anche tramite Patronati riconosciuti dalla legge, per la quale è stato predisposto il modello AP45, allegato al presente messaggio (all. n.2) e disponibile sul sito internet [WWW.INPS.IT](http://WWW.INPS.IT) nella sezione moduli.

Le domande presentate in data anteriore a quella del presente messaggio sono da ritenere utilmente presentate.

La documentazione, da produrre a corredo della domanda, deve essere consegnata alla competente Struttura territoriale a cura dell'interessato o del Patronato che lo rappresenta.

La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che abbiano svolto lavori faticosi e pesanti secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 67 del 2011, e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi.

Si precisa al riguardo che, in tali casi, la riduzione del requisito anagrafico e delle quote deve essere effettuata in funzione dei requisiti previsti, dalla legge n. 247 del 2007, per i lavoratori autonomi.

La circolare ministeriale in argomento individua i seguenti elementi per la procedibilità della domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di attività particolarmente faticose e pesanti:

- a) la manifestazione di volontà dell'interessato;
- b) la specificazione dei periodi per i quali sono state svolte le attività che danno accesso al beneficio;
- c) la documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata alla circolare stessa (allegato 3).

Con riferimento alla documentazione minima necessaria il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito nella più volte citata circolare che in assenza della documentazione minima necessaria, in alcuni casi indicata in via alternativa e cioè equipollente, la domanda non potrà essere

considerata procedibile.

Peraltro il predetto Dicastero ha precisato che la documentazione, prodotta in copia, che il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore, entro trenta giorni dalla richiesta, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima, deve riportare, salvo casi di comprovata impossibilità, la dichiarazione di conformità all'originale rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in originale. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia di un documento valido di identità del dichiarante.

Tutta la documentazione dovrà risalire all'epoca in cui sono state svolte le attività particolarmente faticose e pesanti e non può pertanto essere sostituita da dichiarazioni rilasciate "ora per allora".

La domanda di accesso al beneficio deve essere considerata validamente presentata, anche ai fini dell'individuazione della priorità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 67, in presenza della sola manifestazione di volontà, con riserva di integrazione degli elementi di cui ai precedenti punti b) e c) entro il 30 settembre 2011.

Dovranno essere considerate valide le domande di accesso al beneficio presentate dal 26 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 67, ancorché mancanti della specificazione dei periodi di svolgimento delle attività lavorative particolarmente faticose e pesanti e della documentazione rilevante ai fini della procedibilità, purché comunque tali elementi siano integrati entro il 30 settembre 2011.

Pertanto, le competenti strutture territoriali avranno cura di contattare con sollecitudine i lavoratori iscritti affinché la domanda dagli stessi presentata venga corredata della necessaria documentazione entro il predetto termine del 30 settembre 2011, ai fini della procedibilità della domanda stessa in esito della quale può essere esercitato il diritto per accedere al trattamento pensionistico anticipato, previa presentazione di apposita domanda.

Ulteriori indicazioni riguardanti il decreto legislativo n. 67 del 2011 saranno diramate dopo l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo stesso.

Il Direttore Generale

Nori

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Allegato N.3

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.

**Perfezionamento requisiti dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009**

REQUISITO CONTRIBUTIVO - 35 anni -	ETÀ ANAGRAFICA ORDINARIA		ETÀ ANAGRAFICA LAVORI FATICOSI E PESANTI	
	LAV. DIPENDENTI	LAV. AUTONOMI	LAV. DIPENDENTI	LAV. AUTONOMI
01/01/2008 30/06/2009	58	59	<b>57</b>	<b>58</b>

**Perfezionamento requisiti dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009**

REQUISITI PER LA GENERALITA' DEI LAVORATORI					
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna
07/2009	12/2009	95	59	96	60

REQUISITI PER LAVORO FATICOSO E PESANTE					
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
07/2009	12/2009	<b>93</b>	<b>57</b>	<b>94</b>	<b>58</b>

07/2009	12/2009	<b>93</b>	<b>57</b>	<b>94</b>	<b>58</b>
---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Perfezionamento requisiti dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010**

REQUISITI PER LA GENERALITA' DEI LAVORATORI					
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
01/2010	12/2010	95	59	96	60

REQUISITI PER LAVORO FATICOSO E PESANTE					
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
01/2010	12/2010	94	57	95	58

### Perfezionamento requisiti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012

REQUISITI PER LA GENERALITA' DEI LAVORATORI					
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
01/2011	12/2012	96	60	97	61

REQUISITI PER LAVORO FATICOSO E PESANTE					
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
01/2011	12/2012	94	57	95	58

### Perfezionamento requisiti dal 1° gennaio 2013 in poi

REQUISITI PER LA GENERALITA' DEI LAVORATORI					
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
01/2013		97	61	98	62

REQUISITI PER LAVORO FATICOSO E PESANTE					
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
01/2013		94	58	95	59

**Requisiti agevolati per i lavoratori notturni (64/71 turni notturni per anno: art. 1, comma 6 lett.a))**

**Perfezionamento requisiti dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009**

REQUISITO CONTRIBUTIVO - 35 anni -	ETÀ ANAGRAFICA ORDINARIA		ETÀ ANAGRAFICA PER 64/71 TURNI NOTTURNI	
	LAV. DIPENDENTI	LAV. AUTONOMI	LAV. DIPENDENTI	LAV. AUTONOMI
01/01/2008 30/06/2009	58	59	57	58

**Perfezionamento requisiti dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009**

REQUISITI PER LA GENERALITA' DEI LAVORATORI					
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
07/2009	12/2009	95	59	96	60

REQUISITI PER 64/71 TURNI NOTTURNI					
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna
07/2009	12/2009	93	58	94	59

## Perfezionamento requisiti dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010

REQUISITI PER LA GENERALITA' DEI LAVORATORI					
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
01/2010	12/2010	95	59	96	60

REQUISITI PER 64/71 TURNI NOTTURNI					
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna
01/2010	12/2010	94	58	95	59

## Perfezionamento requisiti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012

REQUISITI PER LA GENERALITA' DEI LAVORATORI					
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
01/2011	12/2012	96	60	97	61

REQUISITI PER 64/71 TURNI NOTTURNI					
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
01/2011	12/2012	94	59	95	60



**Perfezionamento requisiti dal 1° gennaio 2013 in poi**

REQUISITI PER LA GENERALITA' DEI LAVORATORI					
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
01/2013		97	61	98	62

REQUISITI PER 64/71 TURNI NOTTURNI					
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
01/2013		94	60	95	61

**Requisiti agevolati per i lavoratori notturni (72/77 turni notturni per anno: art. 1, comma 6 lett.b))**  
**Perfezionamento requisiti dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009**

REQUISITO CONTRIBUTIVO - 35 anni -	ETÀ ANAGRAFICA ORDINARIA		ETÀ ANAGRAFICA PER 72/77 TURNI NOTTURNI	
	LAV. DIPENDENTI	LAV. AUTONOMI	LAV. DIPENDENTI	LAV. AUTONOMI
01/01/2008 30/06/2009	58	59	57	58

**Perfezionamento requisiti dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009**

REQUISITI PER LA GENERALITA' DEI LAVORATORI					
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
07/2009	12/2009	95	59	96	60

<b>REQUISITI PER 72/77 TURNI NOTTURNI</b>					
<b>REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI</b>					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
07/2009	12/2009	<b>93</b>	<b>57</b>	<b>94</b>	<b>58</b>

### Perfezionamento requisiti dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010

<b>REQUISITI PER LA GENERALITA' DEI LAVORATORI</b>					
<b>REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI</b>					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
01/2010	12/2010	95	59	96	60

<b>REQUISITI PER 72/77 TURNI NOTTURNI</b>					
<b>REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI</b>					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
01/2010	12/2010	<b>94</b>	<b>57</b>	<b>95</b>	<b>58</b>

### Perfezionamento requisiti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012


<b>REQUISITI PER LA GENERALITA' DEI LAVORATORI</b>					
<b>REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI</b>					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
01/2011	12/2012	96	60	97	61

<b>REQUISITI PER 72/77 TURNI NOTTURNI</b>					
<b>REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI</b>					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
01/2011	12/2012	<b>94</b>	<b>58</b>	<b>95</b>	<b>59</b>

**Perfezionamento requisiti dal 1° gennaio 2013 in poi**

<b>REQUISITI PER LA GENERALITA' DEI LAVORATORI</b>					
<b>REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI</b>					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
01/2013		<b>97</b>	<b>61</b>	<b>98</b>	<b>62</b>

<b>REQUISITI PER 72/77 TURNI NOTTURNI</b>					
<b>REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI</b>					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
01/2013		<b>94</b>	<b>59</b>	<b>95</b>	<b>60</b>



## Domanda di riconoscimento dei benefici relativi allo svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti - 1/4

ALL'UFFICIO INPS DI

COGNOME   NOME

CODICE FISCALE   NATO/A IL GG/MM/AAAA

A   PROV.   STATO

CITTADINANZA

RESIDENTE IN   PROV.   STATO

INDIRIZZO   CAP

TELEFONO \*   CELLULARE \*

INDIRIZZO E-MAIL\*

**Chiedo**

il riconoscimento dei benefici relativi allo svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, a norma dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, ai fini dell'esercizio del diritto per l'accesso alla pensione di anzianità.

**Mandato di assistenza e rappresentanza**

Io sottoscritto delego il Patronato \_\_\_\_\_ codice \_\_\_\_\_ presso il quale eleggo domicilio (ai sensi dell'art. 47 del codice civile) a rappresentarmi ed assistermi gratuitamente nei confronti dell'Inps per la trattazione della presente domanda.

data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

Timbro del patronato e firma dell'Operatore \_\_\_\_\_

**Notizie sullo svolgimento delle mansioni particolarmente usuranti di cui alla lettera a) del decreto legislativo n. 67/2011**

Ai fini del riconoscimento dei richiesti benefici, faccio presente che ho svolto le seguenti mansioni:

lavori in galleria, cava o miniera, lavori svolti in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità dal (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_ al (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_  
datore di lavoro: \_\_\_\_\_

lavori nelle cave di materiale di pietra e ornamentale dal (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_ al (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_  
datore di lavoro: \_\_\_\_\_

\* Dati facoltativi



## Domanda di riconoscimento dei benefici relativi allo svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti - 2/4

- lavori nelle gallerie in qualità di addetto al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;

dal (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_ al (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_

datore di lavoro: \_\_\_\_\_

- lavori in cassoni ad aria compressa;

dal (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_ al (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_

datore di lavoro: \_\_\_\_\_

- lavori svolti in qualità di palombaro;

dal (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_ al (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_

datore di lavoro: \_\_\_\_\_

- lavori svolti ad alte temperature;

dal (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_ al (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_

datore di lavoro: \_\_\_\_\_

- lavori svolti in qualità di soffiatore nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;

dal (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_ al (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_

datore di lavoro: \_\_\_\_\_

- lavori espletati in spazi ristretti aventi carattere di prevalenza e continuità ( mansioni svolte continuamente all'interno di spazi ristretti quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi di bordo o di grandi blocchi strutture);

dal (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_ al (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_

datore di lavoro: \_\_\_\_\_

- lavori di asportazione dell'amianto svolti con carattere di prevalenza e continuità.

dal (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_ al (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_

datore di lavoro: \_\_\_\_\_

**● Notizie sullo svolgimento di lavoro notturno di cui alla lettera b) del decreto legislativo n. 67/2011**

Ho svolto il seguente lavoro notturno:

- lavoro a turni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo n. 66 del 2003.

Attività prestata nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore:

- per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78, ( per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato alla pensione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009);

dal (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_ al (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_

datore di lavoro: \_\_\_\_\_

- per un numero minimo di giorni lavorativi non inferiore a 64 (per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato alla pensione dal 1° luglio 2009).

dal (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_ al (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_

datore di lavoro: \_\_\_\_\_

- lavoro notturno svolto per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi di durata pari all'intero anno lavorativo.

dal (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_ al (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_

datore di lavoro: \_\_\_\_\_



## Domanda di riconoscimento dei benefici relativi allo svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti - 3/4

### ● Notizie sullo svolgimento di lavoro di addetto alla c.d. linea catena di cui alla lettera C) del decreto legislativo n. 67/2011

- Ho svolto lavoro alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 c.c. impegnato all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni con svolgimento di attività caratterizzata dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, con spostamento a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia.

dal (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_ al (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_

datore di lavoro: \_\_\_\_\_

### ● Notizie sullo svolgimento di lavoro di conducente di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di cui alla lettera d) del decreto legislativo n. 67/2011

- Ho svolto lavoro di conducente di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, per servizio pubblico di trasporto collettivo.

dal (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_ al (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_

datore di lavoro: \_\_\_\_\_

### ● Documentazione

Per documentare lo svolgimento di detta o dette attività, allego:

- libro matricola;
  - libro unico del lavoro;
  - libretto di lavoro;
  - ruolo di equipaggio;
  - comunicazione al centro per l'impiego di assunzione/cessazione/variazione riguardanti il rapporto di lavoro;
  - busta paga;
  - ordine di servizio
  - contratto di lavoro individuale
- Allego altresì \_\_\_\_\_

**La predetta documentazione, da allegare alla domanda, attestante la sussistenza del rapporto di lavoro per tutto il periodo cui si riferisce la richiesta di beneficio, deve essere prodotta in copia e deve riportare la dichiarazione di conformità all'originale rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in originale.**

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_



## Domanda di riconoscimento dei benefici relativi allo svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti - 4/4

### Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali")

L'Inps con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa su base sanitaria.

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti; eccezionalmente potranno conoscere i suoi dati altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'Inps e operano in qualità di Responsabili designati dall'Istituto.

I suoi dati personali potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici Postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano.

L'Inps la informa, infine, che è nelle sue facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente all'istruttoria della presente domanda; se si tratta di una agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore provinciale o subprovinciale, anche per il tramite dell'agenzia stessa.

## TABELLA A

**Documentazione minima da presentare ai fini della procedibilità della domanda di accesso al beneficio**

<b>LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO PRIVATI</b>			
<p>Lavorazioni faticose e pesanti di cui all'art. 1, comma 1, del d.lgs. 67/2011</p>	<p>Documenti che devono attestare la <u>sussistenza del rapporto di lavoro</u> per tutto il periodo di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 67/2011</p>	<p>Documenti che devono attestare l'<u>adibizione alle attività</u> per tutto il periodo di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 67/2011</p>	<p>Ulteriore documentazione necessaria</p>
<p>a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (art. 2 D.M. 19 maggio 1998)</p>	<p>ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- libro matricola</li> <li>- libro unico del lavoro</li> <li>- libretto di lavoro</li> <li>- ruolo di equipaggio</li> <li>- comunicazione al Centro per l'impiego di assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- contratto di lavoro individuale con indicazione dell'inquadramento e delle mansioni del lavoratore</li> </ul>
<p>b) lavoratori a turni, di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), D. Lgs. n. 66/2003, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009</p>	<p>ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- libro matricola</li> <li>- libro unico del lavoro</li> <li>- libretto di lavoro</li> <li>- ruolo di equipaggio</li> <li>- comunicazione al Centro per l'impiego di assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro</li> </ul>	<p>TUTTI I SEGUENTI DOCUMENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prospetto di paga con indicazione delle maggiorazioni per lavoro notturno</li> <li>- contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento</li> </ul>	



LAVORATORI DIPENDENTI DA PP.AA.

Lavorazioni faticose e pesanti di cui all'art. 1, comma 1, del d.lgs. 67/2011	Documenti
<p>a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (art. 2 D.M. 19 maggio 1999)</p>	<p>Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante:</p> <p>a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte con mansioni particolarmente usuranti con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D.Lgs. n. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o);</p> <p>b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite</p> <p>Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante:</p> <p>a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte con lavoro notturno con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D.Lgs n. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o);</p> <p>b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite</p> <p>Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante:</p>
<p>b1) lavoratori a turni, di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), D.Lgs. n. 66/2003, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 76 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009</p> <p>b2) al di fuori dei casi di cui al b1), lavoratori che per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del D.Lgs n. 66/2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo</p>	<p>a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D.Lgs n. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o);</p> <p>b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite</p> <p>Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante:</p> <p>a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte come conducente di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D.Lgs n. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o);</p> <p>b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite</p>
<p>d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo</p>	<p>a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte come conducente di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D.Lgs n. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o);</p> <p>b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite</p>

<p>b.2) al di fuori dei casi di cui al b.1), lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 60/2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo</p>	<p>ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- libro matricola</li> <li>- libro unico del lavoro</li> <li>- libretto di lavoro</li> <li>- ruolo di equipaggio</li> <li>- comunicazione al Centro per l'impiego di assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro</li> </ul>	<p>TUTTI I SEGUENTI DOCUMENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prospetto di paga con indicazione delle maggiorazioni per lavoro notturno</li> <li>- contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- contratto di lavoro individuale con indicazione dell'inquadramento e della mansioni del lavoratore</li> </ul>
<p>c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 del D.Lgs. n. 81/2017, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 c.c., impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgono attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, ai rifornimenti materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità</p>	<p>ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- libro matricola</li> <li>- libro unico del lavoro</li> <li>- libretto di lavoro</li> <li>- ruolo di equipaggio</li> <li>- comunicazione al Centro per l'impiego di assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro</li> </ul>		
<p>d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo</p>	<p>ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- libro matricola</li> <li>- libro unico del lavoro</li> <li>- libretto di lavoro</li> </ul>		